



Prefettura di Ferrara  
Ufficio territoriale del Governo

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 12 MESI DI TIROCINIO PRESSO LA PREFETTURA — U.T.G. DI FERRARA

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara**, con sede in Ferrara, Via Borgo dei Leoni nn. 60-62 in persona del Presidente Avv. Eugenio Gallerani,

e

**la Prefettura - UTG di Ferrara**, con sede in Ferrara, C.so Ercole I d'Este, n. 16, in persona del Prefetto in carica dottor Massimo Marchesiello di seguito anche indicate come "Parti"

### PREMESSO

- che l'articolo 41 comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", prevede la facoltà per i praticanti avvocati di svolgere un periodo tirocinio non superiore a dodici mesi, anche al di fuori degli studi professionali, presso l'Avvocatura dello Stato, presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o presso un Ufficio Giudiziario;
- che la Prefettura ha competenze, tra l'altro, in materia di immigrazione, diritti civili, trattamento giuridico dello straniero e accoglienza dei richiedenti asilo, tossicodipendenze nonché in materia di codice della strada, leggi complementari e altre fattispecie depenalizzate;
- che è interesse del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara e della Prefettura avviare una collaborazione per consentire ai praticanti avvocati di intraprendere un percorso formativo, valido ai fini della pratica forense, presso gli uffici della Prefettura, offrendo loro l'opportunità di formazione e di sviluppo di competenze giuridiche:
  - 1) in materia di diritto amministrativo, con accesso diretto ai principali istituti che lo caratterizzano, nonché alle molteplici attività giuridiche proprie della Prefettura;
  - 2) relativamente al sistema sanzionatorio e contenzioso gestito dalla Autorità prefettizia in materia di codice della strada e leggi complementari ed altre fattispecie depenalizzate;
  - 3) in materia di immigrazione e cittadinanza;
  - 4) nella redazione di atti processuali e pareri relativi alle materie di competenza della Prefettura, attraverso la collaborazione con l'Avvocatura dello Stato e l'assistenza alle udienze celebrate presso i Tribunali e i Giudici di Pace competenti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare lo svolgimento di un periodo di tirocinio (non superiore a dodici mesi) presso la Prefettura — U.T.G. di Ferrara, valido ai fini della pratica forense, a favore dei praticanti avvocati iscritti al Registro Praticanti tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara.

Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti intendono definire un quadro condiviso nell'ambito del quale i tirocinanti che svolgeranno con costanza ed impegno il periodo di formazione presso la Prefettura — U.T.G. di Ferrara possano vedere riconosciuto il predetto periodo ai fini della pratica forense e del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

### **Articolo 2**

Il tirocinio di sei mesi — che ai sensi dell'articolo 41 comma 7 Legge n. 247/2012 deve essere svolto obbligatoriamente presso lo Studio di un avvocato iscritto all'Ordine — potrà essere svolto antecedentemente al tirocinio di dodici mesi presso la Prefettura oppure, successivamente, al termine dello stesso.

I praticanti interessati allo svolgimento del tirocinio di dodici mesi presso la Prefettura — U.T.G. di Ferrara, che già hanno sostenuto il primo semestre di pratica forense, dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara apposita istanza nella quale chiedono di svolgere i restanti due semestri presso gli Uffici della Prefettura di Ferrara. I laureati che ancora non sono iscritti al Registro praticanti e che intendono iniziare la pratica forense accedendo al tirocinio disciplinato dalla presente convenzione, dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro Praticanti compilando il modulo reperibile sul sito dell'Ordine [www.ordineavvocatiferrara.it](http://www.ordineavvocatiferrara.it) allegando alla domanda la documentazione richiesta nel modulo stesso. In questo caso, la dichiarazione del *dominus* non dovrà essere compilata, ma verrà sostituita da una dichiarazione a firma del Prefetto, o da suo delegato, attestante la disponibilità della Prefettura ad accogliere il/la laureato/a presso i propri Uffici per lo svolgimento di dodici mesi di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Nel corso dei dodici mesi di pratica forense svolti presso gli Uffici della Prefettura, il tirocinante avrà l'obbligo di frequenza dei corsi organizzati dalla Scuola Forense.

### **Articolo 3**

Il tirocinante avrà accesso ai fascicoli, nei limiti e con le modalità stabilite dal personale dell'Ufficio cui lo stesso è affidato, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti e/o procedure rispetto alle quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi.

L'attività del tirocinante si svolgerà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di pratica, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.

La formazione del tirocinante verterà sulle seguenti materie:

#### **Immigrazione:**

- a) costituzione in giudizio per ricorsi al Giudice di Pace avverso decreti prefettizi di espulsione di stranieri extracomunitari e/o di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di ordine e sicurezza pubblica (provvedimenti disposti sulla base del Testo Unico 286/1998 e ss. mm. ii. arti. 13, 14, 21 e ss.);
- b) esame ricorsi gerarchici al Prefetto avverso provvedimenti del Questore di diniego o revoca permesso di soggiorno (permesso già rilasciato e/o rinnovato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, studio, ricongiungimento familiare ed altro);
- c) revoca delle misure di accoglienza dell'ospite straniero - richiedente asilo - per comportamento costituente violazioni di legge e delle regole di comportamento stabilite in maniera univoca per tutte le strutture;
- d) controllo e aggiornamento della banca dati di tutti i migranti presenti in Provincia (distinti per comune, struttura...).

#### **Tossicodipendenza**

Approfondimento e studio sulla normativa in materia di tossicodipendenze per la parte amministrativa di cui all'articolo 75 T.U. 309/1990, come modificato dalla legge 49/2006.

#### **Depenalizzazione**

Studio, approfondimento e predisposizione di provvedimenti sanzionatori - cd. ordinanze ingiunzioni - o decreti di archiviazione su ipotesi di illeciti amministrativi accertati dalle Forze dell'Ordine, con particolare riferimento alle violazioni al Codice della Strada e alle violazioni depenalizzate a partire dalla Legge n. 689/1981.

Lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente Convenzione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Prefettura — U.T.G..

#### **Udienze**

La Prefettura garantisce la partecipazione del praticante ad almeno 20 udienze nel corso di ciascun semestre

#### **Articolo 4**

Alla scadenza del primo e del secondo semestre di tirocinio, il tirocinante redigerà una breve relazione sulle principali attività svolte; tali relazioni, che dovranno essere viste dal

Responsabile dell'Ufficio cui il tirocinante è affidato, dovranno pervenire alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e verranno inserite nel fascicolo personale dell'iscritto.

Al termine del periodo dei dodici mesi, il Prefetto, o un suo delegato, farà pervenire per ciascun tirocinante attestazione dell'esito positivo del periodo.

Nel caso di comunicazione attestante l'esito negativo, il periodo non verrà considerato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

#### **Articolo 5**

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara il referente è il Presidente o, in caso di suo impedimento, un consigliere delegato dal Presidente.

Per la Prefettura — U.T.G. di Ferrara il referente è nominato di volta in volta dal Prefetto pro tempore.

In caso di sostituzione del proprio referente, ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **Articolo 6**

La presente Convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Ferrara, 17/01/2025

**Il Prefetto di Ferrara**

*Dott. Massimo Marchesiello*



**Il Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati di Ferrara**

*Avv. Eugenio Gallerani*

